



*COMUNE DI VILLANOVAFRANCA*

# REGOLAMENTO CIMITERIALE

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 31.05.2016.  
Rep. 565 dal 09/06/2016 al 07/07/2016 e dal 08/07/2016 al 07/08/2016

**MODIFICATO** con deliberazione C.C. n. 6 del 02/03/2017

# **REGOLAMENTO CIMITERIALE**

## **TITOLO 1°- DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1 - OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina, in ambito comunale, i servizi sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero, sulla concessione di loculi cimiteriali a privati ed Enti e sulla concessione di aree per la costruzione di sepolcri privati.

Per la realizzazione del presente regolamento si è fatto espresso riferimento a quanto disposto dalle norme vigenti in materia di Polizia Mortuaria.

### **Art. 2 - AREA E SUDDIVISIONE DEL CIMITERO**

Il cimitero sorge su un'area di mq 10050 ed è costituito da appositi quadranti per sepolture sia comuni che private distinte in:

- a) Loculi;
- b) Campo tumulazioni;
- c) Ossari.

Nell'area del cimitero è prevista anche una cappella cimiteriale e l'accesso ai servizi accessori, quali: la sala mortuaria, i locali del custode con annessi depositi e servizi igienici, sia per gli operatori cimiteriali che per il pubblico, così come prescritto dalla Legge e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

### **Art. 3 - AMMISSIONE DI DEFUNTI NEL CIMITERO**

Hanno diritto ad essere sepolti nel cimitero, prioritariamente ma non esclusivamente, tutti i cittadini di Villanovafranca ed i loro congiunti e discendenti di ambo i sessi con cittadinanza italiana. Potrà inoltre essere consentita la sepoltura di ignoti.

### **Art 4 - DISPOSIZIONE DELLA SEPOLTURA DELLE SALME, ESUMAZIONI ESTUMULAZIONI**

Non potrà eseguirsi alcun seppellimento se, oltre alle autorizzazioni prescritte dalla legge e dal regolamento di Polizia Mortuaria, non sia stata rilasciata l'autorizzazione scritta firmata dai rappresentanti competenti, preposti a vigilare sul rispetto del regolamento stesso. Tutte le sepolture delle salme, le esumazioni e le estumulazioni, sono soggette alle disposizioni del presente regolamento e, per quanto dal medesimo non previsto, alle norme del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; con DPR 21 ottobre 1975, n. 803; con DPR 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni.

## **Art. 5 - VIGILANZA DEL CIMITERO**

Il cimitero è soggetto alla vigilanza delle competenti autorità locali, nonché dal custode coadiuvato dal restante personale addetti.

## TITOLO 2 TUMULAZIONI

### **Art. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Per le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV e al Capo XV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e alla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, nonché quelle integrative adottate con il presente regolamento.

### **Art. 7 - TUMULAZIONE**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti mortali, realizzate in opere murarie - loculi - costruite dal Comune o dai concessionari di aree. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione comunale. Le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il Responsabile del Servizio Sanitario, il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di 3 giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà con gli interessati il giorno e l'ora in cui devono svolgersi le operazioni; l'accordo deve risultare in calce alla richiesta.

A far tempo della esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere le seguenti dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza min m. 2,25 - max 3,12 m, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

## TITOLO 3°. ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

### **Art. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Per le esumazioni ed estumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e della circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, nonché quelle integrative adottate con il presente regolamento.

### **Art. 9 - ESUMAZIONI ORDINARIE**

Le esumazioni ordinarie nei campi comuni sono regolate dal Sindaco con ordinanza.

Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione sono collocati, a cura del custode del cimitero, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, deve inoltre essere comunicato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo; non presentandosi alcun familiare l'esumazione viene rinviata.

Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informa l'ufficio comunale, il quale ripete la medesima procedura, che si conclude dando esecuzione alla esumazione anche in assenza di familiari, e disponendo il deposito dei resti mortali nell'ossario comune.

### **Art. 10 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli artt. 83 e 84 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **Art. 11 - VERBALE DELLE OPERAZIONI**

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria o straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto apposito verbale che reca l'elenco degli oggetti eventualmente rinvenuti.

I detti verbali sono firmati anche dai familiari presenti, con effetto anche di ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

### **Art. 12 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI**

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che ne abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. n. 285/90.

2. Tutti i rifiuti risultanti cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e dovranno essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

3. Il Responsabile dei servizi cimiteriali assicura che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali sia effettuato in conformità alle norme vigenti.

### **Art. 13 - ESTUMULAZIONI**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie si effettuano:
  - a. a richiesta dei familiari interessati, in qualunque momento, per il trasferimento del feretro ad altra sede;
  - b. su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Le estumulazioni si eseguono nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 285/90, osservando le procedure di cui al presente capo per quanto applicabili.

### **Art. 14 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI . ONERI**

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati secondo quanto previsto dalle tariffe vigenti approvate dalla Giunta.

## **TITOLO 4°. CONCESSIONI CIMITERIALI**

### **CAPO 1° - DISTINZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **Art. 15 - Tumulazioni**

La tumulazione può essere effettuata in una tomba a terra, in un loculo o negli ossari. Le salme per le quali si prevede la tumulazione in un loculo o in una tomba a terra, devono essere racchiuse in due casse, una di metallo ed un'altra di legno, le tumulazioni negli ossari devono essere effettuate mediante l'utilizzo delle apposite cassette. La concessione può essere di 25 anni per gli ossari, 50 o 99 anni per loculi e aree a terra ed è rinnovabile. L'ordine di assegnazione di loculi e/o tombe a terra è stabilito sulla base della data di richiesta di concessione e la postazione è assegnata d'ufficio sulla base dell'ordine progressivo fino ad allora raggiunto.

Nel caso in cui si richieda lo spostamento di salma in altro loculo/tomba a terra, anche prima della scadenza della concessione, nulla è dovuto in merito alle somme precedentemente versate.

Al momento della scelta della nuova tomba/loculo definitivo la famiglia sarà tenuta a pagare la tassa stabilita per quest'ultima tomba/loculo senza possibilità di recupero delle somme precedentemente pagate.

### **CAPO 2° - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI PER SEPOLTURA**

#### **Art. 16 - Corrispettivo per le concessioni**

Salvo che per le tumulazioni di defunti di cittadini i cui familiari, abbiano dichiarato, certificando, l'impossibilità di sostenere gli oneri della quota di concessione, tutte le concessioni per acquisire i lotti sono a pagamento secondo la tariffa approvata dall'Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale.

### **Art. 17 - Autorizzazione**

La richiesta di ogni concessione privata nel cimitero deve essere fatta al Comune, il quale, per mezzo degli uffici preposti, concede l'autorizzazione alla sepoltura, mediante regolare atto stipulato a cura del Comune ed a spese del concessionario.

Potranno fare richiesta di concessione dell'area cimiteriale o di loculo tutti i parenti del defunto.

### **Art. 18 - Pagamento delle concessioni**

Il pagamento della tassa di ogni concessione deve essere effettuato dal richiedente all'atto della relativa domanda e, comunque, prima della tumulazione del concessionario o della persona cui destinata se diversa dal concessionario.

In caso di richiesta di concessione di due o più aree cimiteriali è prevista la rateizzazione della tassa di concessione in numero dodici rate mensili con pagamento della prima rata all'atto della domanda. <sup>1</sup>

### **Art. 19 - Uso della concessione.**

L'uso di ogni concessione è esclusivamente limitato al cadavere della persona per la quale è stato effettuato, per cui la relativa sepoltura non può essere occupata se non dal cadavere specificato nell'atto di concessione. In casi eccezionali, purché ammessi dal regolamento di Polizia Mortuaria e, se necessario, autorizzati dalle competenti Autorità Locali, il Sindaco potrà consentire anche la tumulazione, nello stesso loculo, di stretti congiunti della persona per la quale era stata acquistata, limitatamente al coniuge ed ai parenti entro il 3° grado.

La richiesta di tumulazione dovrà essere fatta dalla persona per la quale, era stata autorizzata la concessione o dai suoi eredi.

### **Art. 20 - Divieti di cessione**

E assolutamente vietata la cessione di sepolture fra privati.

### **Art. 21 - Cellette ossarino**

Le concessioni per la tumulazione dei resti mortali in cellette ossarino sono autorizzate, nei limiti della disponibilità, dietro richiesta dei parenti più prossimi del defunto e con il pagamento della relativa tassa.

<sup>1</sup> *Comma aggiunto con delibera C.C. n. 6 del 02/03/2017*

TITOLO 5° - PROROGA E RINNOVO CONCESSIONI, TUMULAZIONI PROVVISORIE,  
TRASLAZIONE SALME ED ALTRI SERVIZI CIMITERIALI.

**CAPO 1° - PROROGA E RINNOVO CONCESSIONI**

**Art. 22 - Rinnovo concessioni**

Potrà essere richiesto il rinnovo della concessione privata autorizzata, prima della loro scadenza, con la corresponsione dell'intera tassa prevista per il tipo di concessione dalla tariffa vigente al momento della richiesta.

**Art. 23 - Mancato rinnovo**

In mancanza del rinnovo di cui al precedente articolo 22, alla scadenza della concessione, il posto concesso tornerà nella libera disponibilità del Comune e i resti mortali delle concessioni saranno depositati nell'ossario comune (non nelle cellette ossario).

**CAPO 2° - TUMULAZIONI PROVVISORIE E TRASLAZIONE SALME**

**Art. 24 - Tumulazioni temporanee**

Chiunque intenda tumulare temporaneamente una salma, in attesa della tumulazione definitiva, dovrà farne regolare domanda al Sindaco, indicando il motivo della richiesta e la durata approssimativa del deposito.

Il Sindaco riconosciuta l'attendibilità della domanda, potrà consentire la tumulazione temporanea per un periodo di tempo non superiore a due anni, salvo i casi di forza maggiore, ed esigere pagamento della quota stabilita nella deliberazione della Giunta Comunale relativa alle tariffe.

Trascorsi i due anni dalla data della tumulazione, ove non sia stato provveduto diversamente, si procederà all'inumazione secondo le prescrizioni del regolamento di Polizia Mortuaria.

**Art. 25 - Tumulazione provvisoria**

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita da deliberazione della Giunta Comunale.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma nell'ossario comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà nuovamente essere tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cellette ossario e di urne cinerarie.

Al momento della scelta della tomba/loculo definitivo la famiglia sarà tenuta a pagare la tassa stabilita per quest'ultima tomba/loculo senza possibilità di recupero delle somme precedentemente pagate.

#### **Art. 26 - Traslazione di salme**

Le salme tumulate in tombe private su richiesta dei congiunti, nei casi consentiti e con le modalità stabilite dal regolamento di Polizia Mortuaria, potranno essere traslate in altra tomba.

#### **Art. 27 - Posti resisi disponibili per esumazione**

Trascorso un anno dalla tumulazione il posto che venisse a rendersi libero per l'avvenuta esumazione, ritornerà invece, nella libera disponibilità del Comune, senza diritto a compensi, rimborsi o indennità di sorta a favore del concessionario.

#### **Art. 28 - Censimento delle concessioni in atto**

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio comunale competente curerà la raccolta di tutte le concessioni in atto; la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro scadenziario delle concessioni di loculi e aree cimiteriali";

### **TITOLO 6° - DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA E L'ORDINE INTERNO DEL CIMITERO**

#### **CAPO 1° - VIGILANZA Art. 29-**

##### **Disposizioni generali**

Il Responsabile dell'ufficio tecnico, affida in via esclusiva, a ditta esterna, nei modi previsti dalla legge, il servizio di vigilanza e manutenzione dell'area cimiteriale nonché quello di tumulazione. Il custode avrà l'intera vigilanza del cimitero e curerà la scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento, sia per quanto riguarda l'ordine e la pulizia interna e la manutenzione.

La ditta affidataria mediante i suoi operai sarà tenuta a prestare la sua opera non soltanto per i seppellimenti ed i disseppellimenti ma per ogni lavoro attinente la manutenzione ordinaria del cimitero.

#### **CAPO 2° - ORDINE INTERNO DEL CIMITERO**

##### **Art. 30 - Orario del cimitero.**

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario stabilito dalla Giunta Comunale.



Presso gli uffici comunali e cimitero sono tenuti a disposizione del pubblico l'orario di apertura e chiusura del cimitero.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso della Giunta Comunale, da rilasciarsi per comprovati motivi.

### **Art. 31 - Divieti vari**

E' vietato a chiunque:

- di porre sul pavimento dei viali sia principali che secondari, come pure sul piano stradale, oggetti e materiali che possono costituire ostacolo o pericolo ai passanti; in particolare, cassette o vasi di fiori, candelabri, lampioni, scale, ecc. il personale di vigilanza è incaricato alla rimozione di tali oggetti. Il Comune rifiuta qualunque responsabilità per eventuali infortuni in cui incorressero i visitatori del cimitero, come pure per danni verso terzi, dei quali, pertanto, risponderanno i contravventori al presente divieto.
- vendere fiori, lumi, ceri ed ogni altro oggetto, di praticare la questua e l'elemosina entro l'ambito del cimitero.
- accedere al cimitero fuori dall'orario stabilito.
- assistere ad operazioni di esumazione, estumulazione e riduzione di salme se non congiunto del defunto.
- camminare fuori dai percorsi stabiliti, asportare fiori, togliere dalle tombe qualunque oggetto ornamentale, senza la preventiva autorizzazione della direzione del cimitero.
- condurre cani e/o altri animali (fatta eccezione per i cani guida) all'interno del cimitero comunale;
- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni e lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e/o di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare i cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria;
- qualsiasi attività commerciale.

### **Art. 32 - Cura e manutenzione delle tombe**

Le famiglie possono provvedere direttamente alla cura ed alla manutenzione delle tombe dei propri defunti, all'accensione dei lumi, all'ornamento con fiori, alla coltivazione delle aiuole e a quant'altro diretto ad onorare la loro memoria.

Le famiglie che non intendono o non possono provvedere direttamente alla cura e manutenzione delle tombe dei propri defunti, possono affidare l'incarico a Ditta autorizzata dal Comune previo pagamento dei relativi oneri.

### **Art. 33 - Lavori nei cimiteri**

Nell'interno dei cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali, questi devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata.

Si fa eccezione per i tagli, per le connessioni delle pietre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quanto altro l'ufficio competente riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.

Non sono consentiti lavori per la costruzione di tombe di famiglia dal 25 ottobre al 5 novembre d'ogni anno; la terra e i materiali di rifiuto, provenienti dalle costruzioni dovranno essere sollecitamente asportati dai cimiteri a cura e spese dell'esecutore dei lavori o ammucchiati nei luoghi e nei modi che saranno indicati dagli uffici competenti.

### **Art. 34 - Comportamento dei visitatori**

Tutte le persone che, a qualunque titolo, si trovano entro il cimitero devono tenere un contegno serio, rispettoso del luogo e delle prescrizioni, verbali e scritte impartite dal personale di vigilanza. Nel caso di infrazioni gravi sarà richiesto l'intervento dei Vigili Urbani del comune di Villanovafranca ed eventualmente delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

### **Art. 35 - Disposizioni generali**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; DPR 21 ottobre 1975, n. 803 ; DPR 10 settembre 1990, n. 285 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni.

## TITOLO 7°- NORME E INTERVENTI

### CAPO 1° - INTERVENTI PREVISTI

#### Art. 36 - Definizione degli interventi

Nel cimitero è possibile realizzare i seguenti interventi:

1. **Manutenzione ordinaria:** comprende quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture dei manufatti per renderli funzionali e decorosi;
2. **Manutenzione Straordinaria:** comprende le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti, per renderli efficienti, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita e non comportino cambiamenti sostanziali rispetto al manufatto originario;
3. **Costruzione:** comprende le costruzioni che verranno realizzate su nuovi lotti e che dovranno rispettare rigorosamente le norme e il contenuto del presente regolamento;
4. **Ristrutturazione:** comprende gli interventi rivolti a trasformare i manufatti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un manufatto in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'opera oggetto dell'intervento e, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuove parti del manufatto;
5. **Consolidamento statico ed igienico:** adottato per i manufatti che pur non essendo in condizioni degradate non rispettano le norme igieniche e statiche dettate dal DPR 10/09/90 n. 285;
6. **Restauro conservativo:** comprende quegli interventi rivolti a conservare l'integrità e l'aspetto originario del manufatto senza intaccare le sue caratteristiche e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere, che nel rispetto degli interventi tipologici formali e strutturali del manufatto, ne consentano destinazione d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi l'opera in oggetto, l'inserimento degli elementi accessori richiesti dalle esigenze dell'uso e l'eliminazione degli elementi estranei al manufatto;
7. **Recupero suolo:** Non è possibile realizzare alcun manufatto, e altresì vietata la inumazione su detta area. A scadenza del tempo necessario per la decomposizione delle salme non rimovibili si provvederà alla ricomposizione dei resti mortali da trasferire negli ossari privati o comunali;

### CAPO 2° - NORME PER COSTRUZIONE

#### Art 37 - Uso dei materiali

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio tecnico.

Sulle lapidi si può apporre: Nome, Cognome, data di nascita, data di morte, porta ritratto, foto su ceramica in bianco e nero o colori, portafiori e portalamпада.

Le lastre degli ossari avranno uno spessore di cm. 3.00, con sovrapposta una lastra di ottone rimovibile, fissata alla pietra mediante borchie dello stesso metallo, sulla quale verranno incise o intagliate le scritte . Essa sarà collegata alla lastra di pietra mediante distanziatori in ottone di cm. 1. Sulla lastra di ottone si può apporre : Nome, Cognome, anno di nascita, anno di morte; sulla lastra di marmo si possono apporre: fotografia su Ceramica in bianco e nero o colori.